IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica nazionale legata a circolazione di virus influenzale H5N2 a bassa patogenicità in due allevamenti ornamentali ed in un allevamento di tacchini da carne della Regione Emilia Romagna e in un allevamento di svezzamento della regione Lombardia;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a bassa patogenicità possono mutare le proprie caratteristiche genetiche in virus ad alta patogenicità con inevitabili conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che l'allevamento di tacchini da carne coinvolto appartiene ad una filiera avicola che opera in diverse Regioni in ambito nazionale e che pertanto risulta indispensabile effettuare in tempi brevi un controllo precarico e un monitoraggio straordinario di tutti allevamenti industriali di tacchini da carne delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Marche e Umbria al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori positività;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere temporaneo, proposte dall'IZS delle Venezie sede del Centro di Referenza nazionale per l'influenza aviaria e condivise con le regioni interessate nel corso di una video-conferenza svoltasi il 4 dicembre 2015, potranno essere modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

CONSIDERATA altresì la preoccupante situazione epidemiologica attualmente insistente in Francia con la conferma di dieci focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in allevamenti di oche e anatre nelle Regioni della Dordogne, Landes e nella Haute Vienne;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive del comparto avicolo;

DISPONE

Articolo 1
Misure di controllo sul territorio della Regione Emilia Romagna

1. La movimentazione di tacchini da carne da e sul territorio delle province di Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena della regione Emilia-Romagna (Allegato I) è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:
a. ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il primo carico;
b. prelievo di 10 tamponi tracheali per capannone fino a un massimo di 60 campioni per la ricerca dell'antigene virale e 10 prelievi di sangue per capannone fino a un massimo di 60 campioni, nelle 96 ore precedenti il carico; il prelievo deve essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico; per i casi di effettiva difficoltà eventuali richieste di deroga rispetto alla tempistica potranno essere gestite direttamente dalla Regione.

2. La movimentazione di tacchini da carne da e sul territorio delle restanti province della regione Emilia-Romagna è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:
a. Prelievo, nei 10 gg precedenti il primo carico, di 10 tamponi tracheali e 10 campioni di sangue per capannone fino a un massimo di 60 campioni (sia virologici sia sierologici). Nel caso fossero presenti più di 6 capannoni, distribuire i campioni su tutto l'allevamento.

3. I Servizi veterinari della Regione Emilia Romagna provvedono a sottoporre tutti gli allevamenti di tacchini da carne ad un controllo con le modalità di seguito riportate:
a. Prelievo di 10 tamponi tracheali e 10 campioni di sangue per capannone fino a un massimo di 60 campioni (sia virologici sia sierologici). Nel caso fossero presenti più di 6 capannoni, distribuire i campioni su tutto l'allevamento.
b. I prelievi devono essere effettuati su animali di almeno 30 gg di età.
c. Non devono essere effettuati i controlli nel caso in cui l'allevamento sia stato sottoposto a prelievi nella settimana precedente e se nei 15 giorni successivi gli animali dovranno essere caricati per il macello: in questo ultimo caso, devono essere effettuati i prelievi secondo le modalità previste ai precedenti commi 1 e 2 in funzione della provincia dove è localizzato l'allevamento;
d. I controlli di cui al presente comma devono essere ripetuti trascorse due settimane dal precedente monitoraggio.

Articolo 2
Misure di controllo sul territorio delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria e Piemonte

1. I Servizi Veterinari delle regioni Veneto, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Umbria e Piemonte provvedono a sottoporre tutti gli allevamenti di tacchini da carne ad un controllo con le modalità di seguito riportate:

a. Prelievo di 10 tamponi tracheali e 10 campioni di sangue per capannone fino a un massimo di 60 campioni (sia virologici sia sierologici). Nel caso fossero presenti più di 6 capannoni, distribuire i campioni su tutto l'allevamento;
b. I prelievi devono essere effettuati su animali di almeno 30 gg di età;
c. Non devono essere effettuati i controlli nel caso in cui l'allevamento sia stato sottoposto a prelievi nella settimana precedente e se nei 15 giorni successivi gli animali dovranno essere caricati per il macello: in questo ultimo caso, devono essere effettuati i prelievi nei 10 gg precedenti il primo carico.

2. Per il prelievo dei campioni di cui al precedente comma 1, i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali delle filiere avicole. Il programma di campionamento deve iniziare dai gruppi accasati da più tempo e con controllo dei volatili di almeno 5 settimane di età.

3. I campionamenti di cui al presente articolo devono concludersi entro 3 settimane dalla data di trasmissione a mezzo PEC del presente provvedimento alle regioni e province autonome.

Articolo 3
Misure di biosicurezza

1. Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, in tutti gli allevamenti avicoli, deve essere garantita l' adozione delle misure di biosicurezza relative a:
- movimentazione di veicoli o di persone,
- trasporto del pollame,
- raccolta delle carcasse destinate alla distruzione,
- allevamenti industriali all'aperto,
- raccolta delle uova,
- smaltimento della pollina,
- stoccaggio della lettiera vergine adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici.

2. Le filiere avicole operanti sul territorio delle regioni ad alta densità avicola (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna) devono garantire:
- l'attuazione di una procedura di netta separazione funzionale;
- un elevato livello di biosicurezza;
- un'accurata informazione di tutto il personale sui possibili contatti a rischio per quanto riguarda la malattia e fornire lo stesso di indumenti e dispositivi idonei;
- il rafforzamento delle misure di biosicurezza per l'invio degli animali al macello secondo i criteri dell'Allegato II.

Articolo 4
Disposizioni finali

1. Gli esiti dei controlli di cui al presente provvedimento devono essere riportati direttamente sul Mod. IV di trasporto oppure allegati al predetto documento di trasporto mediante il rapporto di prova dell'IZS competente per territorio.
2. Il presente provvedimento può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Silvio Borrello)